



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/20/13

Roma, 6 dicembre 2010

OGGETTO: Schema di decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 16/1/2003, n. 3, per la corresponsione di indennità autostradale in favore di personale della Polizia di Stato.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE SP (UILPS-SUP-ANIP Italia Sicura)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE UGL-POLIZIA DI STATO	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE CONSAP-NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA	=ROMA=

Il 12 ottobre 2009, è stato sottoscritto dal Sig. Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza il nuovo Accordo – quadro con l'A.I.S.C.A.T. (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori), che ha stabilito il modello da adottare per le successive convenzioni con le singole società concessionarie, da stipularsi ai sensi dell'art. 39, comma 1, della legge 16/1/2003, n. 3 (tutte già concluse entro il 2 luglio corrente).

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato ha comunicato che tale Accordo, che subentra a quello sottoscritto il 10 maggio 2005, modifica le clausole pattizie relative ai criteri per la corresponsione dell'indennità autostradale in favore del personale della Polizia di Stato che presta servizio in autostrada, rendendo di conseguenza necessaria l'adozione, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 39, di un nuovo decreto interministeriale di recepimento di tali criteri, in sostituzione di quello del 5 giugno 2007, emanato sulla base del precedente Accordo-quadro.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Si trasmette, pertanto, lo schema di decreto interministeriale in argomento, con preghiera di voler fornire le proprie osservazioni entro e non oltre il 20 dicembre p.v..

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Castrese De Rosa)

Schema di decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione, recante i criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione dell'indennità al personale della polizia stradale impegnato nei servizi autostradali di cui all'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232.

- VISTO** l'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, che dispone in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali;
- VISTO** l'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
- VISTO** l'art. 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni sulle convenzioni in materia di sicurezza;
- VISTO** l'art. 333 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
- VISTO** il D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469, concernente il «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai Finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- VISTO** l'art. 23 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, concernente il «Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
- VISTA** la Direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno 2010, emanata il 24 febbraio 2010, con la quale il Ministro dell'interno, nel definire le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati attesi, ha fissato nell'ambito dell'obiettivo strategico A.1, lett.a), l'azione n. 5 consistente nel «rafforzamento dei livelli di sicurezza stradale e dei territori, anche virtuali, della comunicazione, incrementando la potenzialità del controllo della

rete autostradale mediante l'attività convenzionale con le Società autostradali e l'impiego di tecnologie avanzate per la prevenzione del fenomeno infortunistico»;

VISTO

il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 5 giugno 2007, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione dell'indennità al personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, in relazione a quanto previsto dall'Accordo quadro sottoscritto il 10 maggio 2005 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l'Associazione delle società concessionarie autostradali (AISCAT);

VISTO

l'Accordo quadro sottoscritto il 12 ottobre 2009 tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e l'AISCAT, stipulato, a seguito di intervenute esigenze, al fine di sostituire il citato Accordo quadro del 10 maggio 2005;

RITENUTO

che ai fini della corresponsione dell'indennità debba essere considerato il servizio effettivamente prestato e la professionalità acquisita nel tempo, correlata alla permanenza presso gli uffici che svolgono attività di polizia in ambito autostradale;

RITENUTO

pertanto di dover fissare i nuovi criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione dell'indennità autostradale al personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, in relazione a quanto previsto nell'Accordo quadro sottoscritto il 12 ottobre 2009;

SENTITE

le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato;

DECRETA**Art. 1**

1. Le somme che le Società concessionarie autostradali si impegnano a corrispondere, a titolo di indennità, in favore del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi autostradali, saranno versate nel capitolo di entrata del bilancio dello Stato 2439 art. 5, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme di cui al comma 1 saranno riassegnate al capitolo 2584 art. 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sulla base degli originali delle quietanze attestanti il versamento e della dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo, di cui al D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 2

1. Le somme di cui all'art. 1, la cui misura massima non può comunque superare il limite di euro 5,16 giornalieri pro-capite, al netto delle imposte e delle ritenute assistenziali e previdenziali, sono erogate, con periodicità trimestrale, sulla base della documentazione predisposta dai Compartimenti della polizia stradale, secondo le modalità ed i criteri stabiliti al seguente articolo 3.

Art. 3

1. L'indennità da corrispondere al personale interessato è calcolata, al netto delle imposte e ritenute assistenziali e previdenziali, per ciascuna giornata di lavoro effettivamente prestata in ambito autostradale ed è articolata nelle seguenti voci:

- quota base di euro 1,39, pari al 27% del massimo erogabile;
- quota di euro 1,19, pari al 23% del massimo erogabile, connessa all'espletamento dei servizi relativi all'attività di prevenzione delle frodi, al controllo e prevenzione mirati all'utenza commerciale pesante, al controllo delle infrastrutture e delle aree di servizio e di scorta, all'attività di contrasto dei comportamenti pericolosi e gestione operativa (artt. 32, 33, 34 e 35 dell'Accordo quadro del 12 ottobre 2009 in premessa indicato);
- quota aggiuntiva di euro 1,032, pari al 20% del massimo erogabile, per il personale in servizio presso reparti autostradali da più di tre anni;
- ulteriore quota di euro 1,032, pari al 20% del massimo erogabile, per il personale che presta servizio ininterrottamente in reparti autostradali da più di cinque anni;
- ulteriore quota di euro 0,516, pari al 10% del massimo erogabile, per il personale che presta servizio ininterrottamente in reparti autostradali da più di otto anni.

Art. 4

1. Per la liquidazione delle indennità spettanti al predetto personale saranno emessi, ai sensi dell'art. 23, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ordini di accreditamento a favore dei Prefetti della Repubblica, dei commissari del Governo nelle Province di Trento e Bolzano e del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta, in qualità di funzionari delegati.

Art. 5

1. Al termine di ogni semestre i funzionari delegati dovranno trasmettere, ai sensi dell'art. 333 del «Regolamento dell'amministrazione del patrimonio e per la contabilità

generale dello Stato», il rendiconto delle somme erogate, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e innovazione